

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1922-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI)

(RELATORE BATTISTA)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro dell'Interno

col Ministro di Grazia e Giustizia

col Ministro delle Finanze

col Ministro dell'Industria e del Commercio

e col Ministro del Commercio con l'Estero

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 FEBBRAIO 1962

Comunicata alla Presidenza il 31 luglio 1962

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sull'istituzione di un controllo di sicurezza nel campo dell'energia nucleare, con Protocollo, firmato a Parigi il 20 dicembre 1957

ONOREVOLI SENATORI. — L'accordo sottoposto alla vostra ratifica riguarda la istituzione di un sistema di controllo per assicurare l'indirizzo pacifico dell'azione dell'O.E.C.E., ora divenuta Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (O.C.S.E.) nel campo nucleare, così come previsto nello statuto dell'Agenzia europea per l'energia atomica.

Tale accordo trae origine anche dal fatto che per assicurare le forniture di materiale fissile occorre dare ai Paesi fornitori le necessarie garanzie circa l'uso del materiale stesso.

Il controllo è limitato alle sole imprese comuni che verranno costituite per iniziativa e con l'ausilio dell'Agenzia, come l'*Eurochemic*, ai prodotti delle imprese stesse ed ai materiali, impianti e servizi che, in virtù di accordi conclusi con i Governi interessati, vengono forniti dall'Agenzia e sotto la sua sorveglianza (articoli 1 e 2).

L'anzidetto controllo viene effettuato:

- a) da un Comitato di direzione;
- b) da un Ufficio di controllo composto da un rappresentante per ciascun Governo partecipante alla presente convenzione.

Detti organi agiscono in uno all'Agenzia europea per l'energia nucleare ed in particolare hanno i seguenti poteri:

L'*Ufficio di controllo* è competente ad elaborare i regolamenti di sicurezza che fissano le modalità tecniche del controllo per i differenti tipi di imprese; a preparare le clausole applicative dei regolamenti di sicurezza; a vegliare al rispetto degli obblighi assunti dalla presente convenzione e, nel caso riterrà che siano state commesse infrazioni, a proporre al Comitato di direzione i provvedimenti ritenuti necessari.

Il *Comitato di direzione* approva i regolamenti di sicurezza preparati dall'Ufficio di controllo; conclude, con riserva di approvazione del Consiglio della organizzazione per la cooperazione e per lo sviluppo economico (O.C.S.E.), gli accordi con i Governi in-

teressati; prescrive le misure necessarie per ovviare agli inconvenienti che verranno denunziati dall'Ufficio di controllo.

Ogni decisione viene presa all'unanimità dei presenti ad eccezione dei provvedimenti da prendere per infrazioni alle norme di sicurezza ed alle clausole del presente accordo denunciate dall'Ufficio di controllo, per i quali è sufficiente la maggioranza di due terzi dei membri.

Spetta invece all'Agenzia europea per la energia nucleare l'esame dei progetti degli impianti e delle attrezzature specializzate compresi i reattori nucleari, unicamente allo scopo di accertare che essi renderanno possibile l'esercizio del controllo previsto dalla presente convenzione.

Sempre allo stesso fine, l'Agenzia dovrà approvare i procedimenti per il trattamento delle materie irradiate e dovrà esigere la tenuta e la presentazione dei dati operativi per facilitare la contabilità delle materie grezze e delle materie fissili speciali utilizzate e prodotte da ogni singolo impianto (articolo 3).

Una norma di particolare importanza è contenuta nell'articolo 4, in quanto viene precisato che le materie fissili speciali comunque prodotte dovranno essere impiegate esclusivamente per scopi pacifici sotto il controllo dell'Agenzia, la quale, per i quantitativi eccedenti i bisogni dell'impresa, potrà richiederne il deposito presso l'Agenzia stessa.

Contro le decisioni del Comitato è ammesso ricorso ad un tribunale indipendente istituito nella presente convenzione con le modalità e la procedura di cui agli articoli 12, 13, 14 e 15.

È infine previsto che i partecipanti possono rescindere il loro rapporto di associazione mediante preavviso di un anno.

Da quanto sopra si discerne l'utilità della convenzione sottoposta al vostro esame, poichè in materia tanto delicata è necessario che il controllo venga effettuato con continuità e serietà. Si propone quindi l'approvazione del presente disegno di legge.

BATTISTA, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione sull'istituzione di un controllo di sicurezza nel campo dell'energia nucleare, con Protocollo, firmata a Parigi il 20 dicembre 1957.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi indicati nell'articolo precedente a de-

correre dalla loro entrata in vigore, in conformità all'articolo 21 della Convenzione.

Art. 3.

Le decisioni del Tribunale previste dall'articolo 12 della Convenzione saranno rese esecutive, previo controllo di autenticità, nei modi e nelle forme stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1960, n. 1824, relativo all'apposizione della formula esecutiva sulle sentenze della Corte di giustizia unica per le Comunità europee e sulle decisioni degli Organi delle Comunità europee.